



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza Sindacale n. 1/2021

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; ù

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; **VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 1 comma 16;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l'articolo 1 comma 2 lettera a);

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; **VISTO** il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»;



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021 che, ha collocato la Campania in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, con applicazione delle misure di contenimento del contagio di cui al capo V del citato DPCM 2 marzo 2021;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 15 marzo 2021 che prorogato per ulteriori 15 giorni la summenzionata ordinanza;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia che determina un impatto elevato sui servizi assistenziali;

Tenuto conto che continuano a permanere condizioni sanitarie tali da giustificare il ricorso al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica;

Considerato i giorni del 4 e 5 aprile 2021 ricorrono le festività della Santa Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e che tali festività potrebbero comportare l'aumento della mobilità sul territorio comunale con conseguente aumento di assembramenti di persone in luoghi pubblici;



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

Ritenuto necessario intervenire in merito per limitare ogni forma di assembramento all'interno del territorio e per limitare le ragioni di mobilità dei cittadini;

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Vista la legge 689/1981;

Richiamato il D. lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

Visto l'art. 117 del D. Lgs n. 112/1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali;

ORDINA

- per i giorni Domenica 4 aprile (Santa Pasqua) e Lunedì 5 aprile (Lunedì dell'Angelo) 2021 la chiusura al pubblico di tutte le attività commerciali, comprese quelle di generi alimentari (supermercati, macellerie, bar e similari), ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, dei fiorai, delle farmacie e delle parafarmacie;

- è consentita la sola vendita per asporto e consegna a domicilio di prodotti alimentari legati alla ristorazione (ristoranti, pizzerie, paninoteche, pasticcerie, ecc.)

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva mediante pubblicazione all'albo pretorio, al sito istituzionale del comune e che sia diffusa alla cittadinanza tramite i canali di comunicazione in uso;

- che la presente ordinanza sia notificata a:

- Prefettura di Salerno;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Giffoni Valle Piana;

Si incarica il Comando di Polizia Municipale e il Comando Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana di vigilare sull'osservanza della presente.



COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

PROVINCIA DI SALERNO

Si comunica che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 31 marzo 2021

Il Sindaco

Antonio GIULIANO